



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Addio carte prepagate anonime

Autore: Paolo Remer | 13/01/2020



Dal 10 giugno, sarà vietato utilizzare le carte prepagate anonime già esistenti ed emetterne di nuove: lo prevede una recente modifica ai Decreti antiriciclaggio.

Carte prepagate anonime, cioè non intestate ad un nome e cognome; dunque non tracciabili e non pignorabili; come tali, possono facilmente prestarsi ad eseguire operazioni illecite, come il riciclaggio di denaro. Con le nuove normative

che puntano a stringere sempre più i controlli sulle transazioni finanziarie e a individuare con precisione chi le compie, avranno **vita breve** e presto diremo loro definitivamente **addio**. Il Decreto antiriciclaggio recentemente aggiornato **[1]** stabilisce, infatti, dal prossimo **10 giugno 2020**, il **divieto** di utilizzo e di nuova emissione di «prodotti di moneta elettronica anonimi».

Già da tempo, questi strumenti di pagamento stavano diventando desueti: sia in vista del prossimo adeguamento normativo, sia per motivi di praticità e riconducibilità delle operazioni, le banche e gli altri istituti emittenti spingevano verso prodotti nominativi. In pratica, venivano finora utilizzate come **piccolo salvadanaio**, che le aziende fornivano ai propri dipendenti in trasferta o i genitori ai propri figli quando si allontanavano temporaneamente, come nei casi delle gite scolastiche. Anche per questo, erano già previsti limiti molto bassi di utilizzo; ora, l'importo utilizzabile scende da 250 euro ad un massimo di 150 euro, e se il saldo residuo è maggiore di 50 euro non è possibile chiudere la carta e ottenere il rimborso.

L'**anonimato** garantito dalla **carta prepagata** riguardava in realtà le **operazioni** eseguite, in quanto il titolare, colui che aveva aperto il rapporto, era sempre individuabile, al pari di chi aveva fornito la provvista iniziale o le successive ricariche; così a restare non tracciate erano le **spese** effettuate con la carta, che oltretutto aveva già dei **limiti di utilizzo** prestabiliti, come ad esempio la rete di esercizi commerciali abilitati a ricevere i pagamenti con essa o addirittura la tipologia dei prodotti che potevano essere acquistati. Non si trattava cioè di una carta utilizzabile in via generale come quelle, nominative, dei normali circuiti. Così chi si recava in un negozio non risultava all'esercente con il proprio **nome e cognome** e non era tenuto a fornire il proprio documento di identità.

Note

[1] Art. 3 del D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2019), che modifica l'art. 50 del D.Lgs. n.231/2007 ed i D. Lgs. n. 90 e 92 del 25 maggio 2017. .